



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

Atto notarile informatico

Identificativo fascicolo: 45184581

Forma: Atto Pubblico

Numero repertorio: 16457

Numero raccolta: 9628

Data stipula: 05/12/2022

Notaio: GIUSEPPE CAPPARELLA

Codice fiscale: XXXXXXXXXX

Natura:

Contratto di Appalto

Parti:

1-Persona Giuridica: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale - 01225340585

2-Persona Giuridica: SE.GI. S.p.A. - 02457280580

Annotazioni:

1-REGISTRAZIONE

UFFICIO: Civitavecchia

DATA: 12/12/2022

NUMERO: 4376

SERIE: 1T

IMPORTO: € 245,00

Repertorio n. 16.457

Raccolta n. 9.628

CONTRATTO

PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO RELATIVO

ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LA-

VORI DI "NUOVO ASSETTO VIABILITA' PRINCIPALE COMPLE-

TAMENTO VIABILITA' A NORD DELLO SCALO. REALIZZAZIONE

PIAZZALI A TERGO DELLE BANCHINE DARSENA TRAGHETTI E

DELLA BANCHINA. N° 26 DEL TERMINAL COMMERCIALE" NEL

PORTO DI CIVITAVECCHIA

CIG 915282916F

CUP J36H15000000001

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno cinque del mese di dicembre

5.12.2022

In Civitavecchia, Molo Vespucci snc, presso la sede dell'Autorità di

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale.

Avanti a me dott. GIUSEPPE CAPPARELLA, Notaio in Civitavec-

chia, con studio in Corso Centocelle n.30, iscritto nel Ruolo dei Di-

stretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

sono presenti,

da una parte

- Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale,

con sede in Civitavecchia (RM), 00053, Molo Vespucci snc, C.F.

01225340585, ente pubblico non economico di rilevanza nazionale

ai sensi dell'art. 7 co. 5 del D.Lgs. 04/08/2016 n. 169, in persona del

Dott. Pino Musolino, nato a [REDACTED] domiciliato

per la carica ove sopra, il quale interviene nella qualità di presidente e legale rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale stessa, tale nominato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 573 del 15.12.2020 (di seguito, per brevità, anche solo "Amministrazione")

e, dall'altra,

*Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra:

- **SE.GI. S.p.A.** (capogruppo mandataria) con sede legale in Roma, Via Pasquale Alecce n. 50, capitale sociale Euro 600.000,00 (seicentomila virgola Zero), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma con il Codice fiscale e numero di iscrizione 02457280580, Partita IVA 01060421003, REA n. RM - 408318 in persona del sig. CHICCHIANI GIANCARLO, nato [redacted] il giorno [redacted], domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene sia quale Procuratore della predetta società giusta procura institoria a rogito del Notaio Luca Troili di Roma in data 9 settembre 2021 rep. n. 33.077/15.573 registrata a Roma 2 il 10.9.2021 al n. 29511 serie 1T debitamente iscritta in Camera di Commercio il 24.9.2021, sia in rappresentanza della:

- **Gruppo SCHINA - Consorzio Stabile** (mandante) con sede legale in Roma, Via Federico Cesi n. 21, fondo consortile di Euro 20.000,00 (ventimila virgola Zero), iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma con il Codice fiscale, numero di iscrizione e Partita IVA 08589431009, R.E.A. n. RM-1105265;

- **Impresa Costruzioni MENTUCCI Aldo S.r.l.** (mandante) con se-

de legale in Senigallia, Via Marche n. 38, capitale sociale Euro 110.000,00 (centodiecimila virgola Zero), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese delle Marche con il Codice fiscale, numero di iscrizione e Partita IVA 00982160426 R.E.A. n. AN-101774;

- **RTP tra progettisti** (mandante) tra **ACQUATECNO S.r.l.** (Progettista capogruppo mandataria) con sede legale in Roma, Via Tirso n. 6, capitale sociale Euro 103.500,00 (centotremilacinquecento virgola Zero), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma con il Codice fiscale e numero di iscrizione 07967640587 e Partita IVA 01921391007 R.E.A. n. RM - 637015 e **Progettazione Ambiente e Tecnologie - PAT S.r.l.** (Progettista mandante) società unipersonale con sede legale in Roma, Via di Grottarossa n. 300, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola Zero), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma con il Codice fiscale, numero di iscrizione e Partita IVA 11540961007, REA n. RM-1310480, costituito in forza di atto costitutivo di raggruppamento temporaneo di progettisti con nomina di capogruppo e conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ACQUATECNO S.r.l. (Progettista capogruppo mandataria) a rogito del Notaio Luca Troili di Roma in data 21 giugno 2022 rep. n. 34.570/16.233, registrato a Roma 2 il 22.6.2022 n. 21679 serie 1T allegato al presente atto sotto la **lett. "A"**;

in forza dei poteri a lui attribuiti con l'atto costitutivo di raggruppamento temporaneo di imprese e conferimento di mandato collettivo

speciale con rappresentanza con procura alla capogruppo mandataria SE.GI. S.p.A. per atto a rogito del Notaio Luca Troili di Roma in data 21 giugno 2022 rep. n. 34.571/16.234, registrato a Roma 2 il 22.6.2022 n. 21680 serie 1T allegato al presente atto sotto la **lett. "B"** (di seguito, per brevità, anche solo "RTI" "ATI" o "Appaltatore") di seguito anche definite congiuntamente come le "Parti" ovvero, singolarmente, come la "Parte".

Detti componenti della cui identità personale, poteri e qualifica io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, con il quale

PREMESSO CHE

- con Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale n. 120 del 22.3.2022 (Delibera a contrarre) è stata approvata la progettazione definitiva, validata con Verbale del 16.3.2022 da RUP ai sensi dell'art. 26 co. 8 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell'intervento denominato "Nuovo assetto viabilità principale completamento viabilità a nord dello scalo. Realizzazione piazzali a tergo delle banchine darsena traghetti e della banchina n° 26 del terminal commerciale" nel porto di Civitavecchia, e la realizzazione dell'intervento mediante appalto integrato per la redazione del progetto esecutivo e l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari, con l'importo complessivo da porre a base di gara pari ad € 21.138.651,15, (euro ventunomilioni-centotrentottomilaseicentocinquantunovirgolaquindici), di cui: € 20.714.052,67 (euro ventimilionesettecentoquattordicimilazerocinquantaduevirgolasessantasette) per lavori soggetto a ribasso d'asta,

€ 180.082,48 (euro centottantamilazerottantaduevirgolaquarantotto)

per oneri della sicurezza specifici non soggetti a ribasso d'asta, ed € 244.516,00 (euro duecentoquarantaquattromilacinquecentosedici-

virgolazerozero) per la progettazione esecutiva soggetto a ribasso

d'asta (servizi tecnici) e CNPAIA nelle misure di legge, non imponibi-

le ai fini dell'I.V.A., ai sensi dell'art. 9, comma 1 n. 6), del D.P.R. n.

633/72 e successive modificazioni ed integrazioni, ove ricorrano i

presupposti di legge; è stato altresì approvato il quadro economico

di spesa generale nonché autorizzato il Responsabile del Procedi-

mento ad attivare la procedura aperta con il criterio dell'offerta eco-

nomicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 co. 1 e 95, com-

ma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- al predetto intervento sono stati assegnati rispettivamente il codice

CIG 915282916F ed il codice CUP J36H15000000001;

- il Bando di Gara è stato integralmente pubblicato sulla G.U.U.E. al

n. 2022/S 060-153956 del 25.03.2022, sulla G.U.R.I. 5^ Serie Spe-

ciale n. 36 del 25.03.2022, sul portale di e-procurement dell'Ente in

data 28.03.2022 (ID 456), sul portale ANAC, sul portale MIMS e per

estratto su quotidiani a tiratura nazionale (Corriere della Sera, La

Notizia, Gazzetta Aste e Appalti, Corriere dello Sport ed. Roma La-

zio, Il Giornale area centro sud);

- il termine per la presentazione dell'offerta è stato fissato alle ore

12:00 del giorno 15.4.2022;

- entro il termine fissato per la presentazione delle offerte sono per-

venute n. 5 (cinque) buste offerte;

approvati la proposta di aggiudicazione al suddetto RTI alle condizioni offerte ed accettate ed il quadro economico di spesa generale rimodulato dopo gara, nonché contestualmente nominato il RUP della fase esecutiva per tutti gli atti amministrativi e tecnici successivi e conseguenti;

- gli esiti di gara e l'aggiudicazione sono stati pubblicati sul portale di e-procurement dell'Ente in data 20.5.2022 e il Raggruppamento appaltatore ha provveduto a rimborsare le spese per la pubblicazione obbligatoria;

- ai fini delle verifiche antimafia, l'Amministrazione ha consultato la B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia):
- SE.GI. S.p.A. (capogruppo mandataria) con prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0218866_20220610 con il seguente esito ISCRITTA IN WHITE LIST PRESSO LA PREFETTURA DI ROMA in data 28.9.2022;

- Gruppo SCHINA Consorzio Stabile (mandante) con prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0224693_20220614 - con il seguente esito IN ISTRUTTORIA;

- MENTUCCI Aldo S.r.l. (mandante) con prot. n. PR_ANUTG_Ingresso_0068403_20220610 - con il seguente esito INFORMAZIONE LIBERATORIA RILASCIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 92, COMMA 1, DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N.159 in data 26.7.2022;

- ACQUATECNO S.r.l. (Progettista capogruppo mandataria) con prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0218900_20220610 con il seguente

esito IN ISTRUTTORIA;

- Progettazione Ambiente e Tecnologie - PAT S.r.l. (Progettista mandante) con prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0218942_20220610

con il seguente esito INFORMATIVA LIBERATORIA PROVVISORIA

AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2, DEL D.L. 16/07/2020, N. 76 rila-

sciata dalla Prefettura di Roma in data 10.6.2022;

- in data 22.6.2022 e 24.11.2022, le Parti hanno sottoscritto il "Pro-

tollo Operativo per il monitoraggio finanziario relativo al progetto

denominato "Nuovo assetto viabilità principale completamento via-

bilità a nord dello scalo. Realizzazione piazzali a tergo delle banchi-

ne darsena traghetti e della banchina n° 26 del terminal commercia-

le" nel porto di Civitavecchia" (All. **sub "C"**);

- in data 15- 22.6.2022, le Parti hanno concordato la delega delle at-

tività di acquisizione ed inserimento dati in ottemperanza a quanto

disposto dalla delibera CIPE n. 62/2020, in vista della stipula del

Protocollo di Legalità tra l'Amministrazione e la Prefettura di Roma

(All sub. **"D"**);

- con verbale di consegna parziale dei lavori, in data 24.6.2022, at-

tesa l'urgenza dell'intervento i lavori sono stati consegnati ai sensi

dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

- in data 27.9.2022, è stato sottoscritto tra la Prefettura di Roma e

l'Amministrazione il Protocollo di Legalità previsto dalla Delibera CI-

PE n. 62 del 26.11.2020 (All. **sub. "E"**);

- ad esito di comprova amministrativa, dal cui esito risulta conferma-

to il possesso dei requisiti di ammissione e qualificazione alla gara

d'appalto dichiarati in sede di gara, l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace con Determina del Responsabile del Procedimento n. 6 del 22.11.2022;

- il Raggruppamento appaltatore, nelle more, ha fatto pervenire i documenti necessari per la sottoscrizione del presente contratto, ivi compresa la garanzia definitiva;

- l'Amministrazione provvederà alla nomina del Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 120 dell'11.9.2020;

- con nota assunta al protocollo AdSP 15434 dell'1.12.2022, in linea con le disposizioni operative del Protocollo Operativo per il Monitoraggio finanziario delle opere, il Raggruppamento appaltatore ha trasmesso il conto corrente dedicato come meglio precisato nel seguente articolato (All **subb. "F" e "G"**) ;

- l'intervento è finanziato come meglio precisato nel Decreto di aggiudicazione n. 186 del 20.5.2022.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, stipulano, ed io, Notaio, ricevo quanto segue

Art.1

Recepimento delle premesse

Le premesse al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono integralmente richiamate nel presente articolo ed accettate dalle Parti.

Art.2

Oggetto del contratto - Documenti del Contratto

1. L'Amministrazione affida al Raggruppamento Appaltatore, che a

sua volta accetta senza riserva alcuna, l'appalto relativo alla esecuzione dell'intervento per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori denominato "Nuovo assetto viabilità principale completamento viabilità a nord dello scalo. Realizzazione piazzali a tergo delle banchine darsena traghetti e della banchina n° 26 del terminal commerciale" da eseguirsi nel porto di Civitavecchia, come meglio specificato negli atti di gara.

Il Raggruppamento si obbliga legalmente e formalmente ad espletare tutte le attività previste, a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni contenute nel presente contratto, nonché in conformità dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, nel Capitolato Speciale d'appalto e del progetto definitivo e relativi elaborati allegati posti a base di gara, da intendersi qui integralmente richiamati e facenti parte del contratto ancorché non allegati, che si intendono ben conosciuti ed accettati, il tutto nella piena osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito "Codice dei contratti").

2. Fanno parte dell'Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti citati nel presente contratto che potranno essere richiesti all'Appaltatore in corso d'opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse dal Direttore dei Lavori o dalla Amministrazione. L'Appaltatore risponderà nei confronti dell'Amministrazione di eventuali errori nell'esecuzione dei lavori nonché nella redazione del progetto esecutivo.

Art.3

Condizioni generali del contratto

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dagli atti e documenti posti a base di gara, del progetto definitivo e del relativo capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, il tutto in conformità con l'offerta tecnica ed economica formulata ed accettata che il Raggruppamento Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, l'Appaltatore è tenuto all'osservanza piena ed integrale del Capitolato Speciale d'appalto, Patto di Integrità, Protocolli Delibere CIPE nonché di tutta la normativa vigente ed applicabile in materia di lavori pubblici, in particolare, il D.lgs 50/2016 e s.m.i., e relative Linee Guida dell'ANAC e del MIT, attuative del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., in quanto vigenti ed applicabili, D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145 del 19.4.2000, per quanto applicabili e vigenti, Legge 136/2010 e s.m.i. artt. 3 e 6, D.P.R. n. 177/2011, D.lgs 159 del 6.9.2011 e s.m.i., le norme, gli obblighi e le prescrizioni tecniche relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori ed alle prescrizioni conte-

nute nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i., Legge n. 120 del 11.09.2020, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali", Norma UNI EN 13108/2016, Norma UNI EN 12697/2002-2018, Norma UNI EN 1917/2004

Art. 4

Protocollo Operativo (Delibera CIPE n. 15/2015) - Protocollo di legalità (Delibere CIPE n. 62/2020)

Le parti si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni nonché ad adottare le misure necessarie affinché l'intera filiera dei soggetti comunque coinvolti nella realizzazione dell'opera si conformi ai relativi obblighi di cui al Protocollo di Legalità (Delibera CIPE n. 62/2020) che le Parti si impegnano ad accettare e firmare per presa visione in segno di accettazione delle clausole in esso contenute.

Le parti si impegnano altresì, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ad assolvere a tutti gli obblighi posti dal Protocollo Operativo di cui alla delibera CIPE n. 15/2015, compreso l'obbligo per il soggetto aggiudicatario di verificare che nei contratti stipulati da tutte le imprese della filiera, sia inserita analoga clausola, come meglio previsto nel Protocollo Operativo per il monitoraggio finanziario.

Prevenzione delle interferenze illecite a scopo corruttivo

1. L'Appaltatore e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG competente e all'Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che si siano, in qual-

siasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini detta esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p o per il delitto previsto dall'art 319 quater, comma 1, c.p.;

2. L'Appaltatore e le imprese della filiera, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, di un proprio avente causa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p.

Prevenzione delle interferenze illecite di natura mafiosa

3.L'appaltatore si impegna a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altra utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamen-

Oltre alla risoluzione sarà prevista l'applicazione di una penale pari al 5% della parte residua del valore del contratto a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno.

Art.5

Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai fini del presente appalto, l'Appaltatore ha eletto domicilio conformemente a quanto prescritto dall'art. 2 del Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

2. Ai sensi dell'articolo 4 del Capitolato Generale d'appalto, qualora l'RTI non conduca i lavori personalmente dovrà conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso l'Amministrazione, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. Il Raggruppamento Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'RTI o suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. L'Amministrazione può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Art. 6

Responsabilità del Raggruppamento Appaltatore

	1. Con la sottoscrizione del contratto il Raggruppamento Appaltatore	
	assume la piena responsabilità dell'esatto adempimento delle ob-	
	bligazioni previste nel contratto, della perfetta esecuzione sia della	
	progettazione esecutiva che della realizzazione delle opere, nonché	
	della condotta dei lavori e della direzione del cantiere.	
	2. La sorveglianza esercitata dall'Amministrazione, dai suoi rappre-	
	sentanti, dal Direttore dei lavori e dai componenti dell'ufficio di que-	
	st'ultimo, così come la rispondenza delle opere eseguite agli elabo-	
	rati progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati dal-	
	l'Amministrazione stessa e/o dal Direttore dei lavori, non sollevano	
	in alcun caso il Raggruppamento Appaltatore dalla integrale respon-	
	sabilità di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile in ordine	
	alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare im-	
	perfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei ma-	
	teriali o nei lavori o per negare la responsabilità del Raggruppa-	
	mento Appaltatore verso l'Amministrazione e verso i terzi.	
	3. Il Raggruppamento Appaltatore si assume, inoltre, l'onere di qual-	
	siasi prova o indagine integrativa che si rendesse necessario prima	
	della redazione del progetto esecutivo, integrato con le proposte mi-	
	gliorative.	
	Art. 7	
	Modalità di stipulazione del contratto - Corrispettivo -	
	Modalità di pagamento Progettazione esecutiva - Modalità di paga-	
	mento lavori- Ritardo nei pagamenti - Conto corrente dedicato in via	
	esclusiva	

1. Come meglio precisato nell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto il contratto è stipulato a corpo.

2. Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione all'Appaltatore per l'esecuzione dell'appalto di cui al precedente articolo 2 è fissato nella misura complessiva contrattuale di € 16.458.602,77 (euro sedicimilioniquattrocentocinquantottomilaseicentoduevirgolasettantasette), di cui € 16.088.604,71 (euro sedicimilionizerottantottomilaseicentotattavirgolasettantuno) per lavori ed € 189.915,58 (euro centottantanovemilanovecentoquindicivirgolacinquantotto) per la progettazione esecutiva, al netto dell'offerta ed accettato ribasso d'asta del 22,330 % (ventiduevirgolatrecentotrentapercento), ed € 180.082,48 (euro centottantamilazerottantaduevirgolaquarantotto) per oneri della sicurezza specifici non soggetti a ribasso d'asta.

3. L'importo di cui al precedente comma rientra nel regime di non imponibilità I.V.A., ai sensi dell'art. 9, comma 1 n. 6), del D.P.R. n. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni, ove ricorrano i presupposti di legge.

4. I corrispettivi contrattualmente riconosciuti sono comprensivi di ogni e qualsiasi onere sia diretto che accessorio posto a carico dell'Appaltatore senza che null'altro possa l'Appaltatore avere a pretendere.

5. Ferma e richiamata la disciplina dell'art. 31 del Capitolato Speciale di Appalto, il pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva avverrà in particolare con la seguente modalità:

a) pagamento di un primo acconto pari al 60% del corrispettivo con-

trattuale entro 30 (trenta) giorni dalla consegna all'Amministrazione

del progetto esecutivo;

b) pagamento del saldo entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione.

6. Ferma e richiamata la disciplina dell'art. 32 del Capitolato Speciale

d'Appalto, il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori verrà riconosciuto

mediante rate d'acconto che saranno dovute con cadenza bi-

mestrale, al giorno 30 del mese corrispondente, decorrente dalla data

di consegna dei lavori per la parte di attività eseguita, verificata

nella quantità dalla Direzione Lavori e contabilizzata ai sensi degli

articoli 27, 28 e 29 del Capitolato stesso, al netto del ribasso d'asta,

comprehensive della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto

della ritenuta dello 0,50%, a garanzia dell'osservanza delle norme

in materia di contribuzione previdenziale assistenziale che verrà li-

quidata, nulla ostando, in sede di conto finale, nonché al netto del-

l'importo delle rate di acconto precedenti.

7. In deroga al comma 6:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la

differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già

emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento), dell'importo contrat-

tuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto fi-

nale.

b) qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45

giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non

imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che

si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 7.

8. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Appaltatore in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., dello stesso importo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale trova applicazione la disciplina di cui all'art. 30 comma 6 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

10. Il corrispettivo dell'appalto, determinato come sopra indicato con l'applicazione delle previsioni di legge, è convenuto a corpo e pertanto, non può essere invocata da nessuna delle Parti alcuna verifica sulla misura o sul valore relativi alla quantità od alla qualità dei lavori. Il prezzo innanzi riportato è accettato dall'Appaltatore e si intende pienamente remunerativo per qualunque differenza, inesattezza od omissione che possa essere riscontrata per quantità ed importi di

qualunque genere esposti nella documentazione allegata al contratto rispetto alle reali occorrenze, anche per effetto di previsioni incomplete e/o erranee fatte dall'Appaltatore nella determinazione dell'offerta presentata.

11. In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore dichiara espressamente di avere preso attenta visione degli elaborati costituenti il progetto, di averne verificato l'esattezza e completezza sia per quanto concerne le previsioni progettuali, sia per quanto riguarda le risultanze contabili e di avere già valutato nella determinazione dell'offerta presentata eventuali previsioni incomplete e/o erranee che fossero state rilevate. Con la sottoscrizione del presente contratto, pertanto, l'Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto nella presentazione dell'offerta di tutti gli oneri, previsti o meno, posti a suo carico e di ritenersi per gli stessi totalmente compensato con i corrispettivi di cui al presente articolo.

12. Tutti i pagamenti avverranno previa attestazione del regolare adempimento, da parte dell'Appaltatore degli obblighi contributivi ed assicurativi e, in ogni caso, a fronte dell'accertata regolarità contributiva - nel rispetto della Legge 296/2006 art.1 co. 1176, come da D.M. 24.10.2007 e Circolare del MLPS n. 5 del 30.1.2008 - e fiscale - nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 48 bis D.P.R. 602/1973. Trova applicazione il disposto in materia di inadempienza contributiva di cui all'art. 30 comma 5 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. I pagamenti avverranno mediante bonifico, bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

13. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui al Capo 4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

14. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora dell'Amministrazione, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

15. Le Parti convengono espressamente che tutti i pagamenti dell'Amministrazione relativi all'appalto di spettanza delle imprese costituenti il Raggruppamento verranno dall'Amministrazione effettuati sul conto corrente dedicato in via esclusiva all'appalto, comunicato con nota assunta al prot. AdSP 15434 del 01.12.2022, indicato nel seguente:

Banca Unicredit S.p.A. - Ag. Roma D'Onofrio, CODICE IBAN: [REDACTED]

[REDACTED]
La fatturazione delle attività avverrà in conformità a quanto previsto nell'art. 5 dell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese a rogito del Notaio Luca Troili di Roma in data 21 giugno 2022 rep. n. 34.571/16.234 sopra citato.

Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare

sul conto sono le seguenti:

SIG. Chicchiani Sergio nato a [REDACTED] - C.F.:

[REDACTED]

SIG. Chicchiani Giancarlo nato [REDACTED] - C.F.:

[REDACTED]

L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni variazione ai suddetti dati.

Resta espressamente convenuto che ai fini della regolamentazione dei rapporti economici tra Amministrazione e Raggruppamento Appaltatore, si intende richiamata e facente parte integrante della disciplina economica del presente contratto la disciplina relativa alla fatturazione convenuta tra gli operatori economici in sede di costituzione del raggruppamento.

Resta espressamente inteso e convenuto che l'Amministrazione è estranea ai rapporti tra mandataria e mandante, comunque regolatori dei rapporti economici all'interno del Raggruppamento alla stessa Amministrazione non opponibili.

Art.8

Progettazione esecutiva

1. L'Appaltatore è tenuto a redigere la progettazione esecutiva delle opere sulla base del progetto definitivo posto a base di gara, integrato con le proposte migliorative presentate con l'offerta tecnico-economica ed accettate dalla Stazione appaltante.

2. Per la redazione del progetto esecutivo l'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme a riguardo previste nel Codice dei contratti,

nel D.P.R. 207/2010 nonché nel Capitolato Speciale d'Appalto.

3. La progettazione esecutiva sarà eseguita dal mandante Raggruppamento Temporaneo tra Progettisti ACQUATECNO S.r.l. (Progettista capogruppo mandataria) - e Progettazione Ambiente e Tecnologie - PAT S.r.l. (Progettista mandante) con nomina di capogruppo e conferimento di mandato collettivo alla ACQUATECNO S.r.l.

4. Al fine dell'espletamento dell'incarico il progettista incaricato dovrà attenersi a quanto previsto dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto nonché alle norme specifiche in materia.

Art.9

Consegna della progettazione esecutiva

1. L'Appaltatore si obbliga a consegnare il progetto esecutivo, completo di ogni sua parte ed integrato con le proposte migliorative offerte, unitamente agli eventuali studi, indagini o verifiche supplementari necessari, così come offerto in sede di gara.

2. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo all'appaltatore, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di euro 1.000,00 (mille/00) per un massimo del 10% dell'importo di contratto riservato alla progettazione, secondo quanto previsto dall'art. 15 del Capitolato speciale d'appalto. È fatta salva la facoltà della Amministrazione di agire per il risarcimento del maggior danno.

Art.10

Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio solo dopo la formale approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione, mediante

consegna risultante da apposito verbale e previa convocazione dell'esecutore.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 500 (cinquecento) giorni naturali e consecutivi che decorreranno dalla consegna degli stessi, in ragione della riduzione temporale pari a 265 giorni rispetto ai 765 previsti nell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto offerta ed accettata in gara.

Art.11

Penale per i ritardi - Esclusione del Premio di accelerazione

1. Ferma e richiamata la disciplina di cui agli articoli 22, 23 e 24 del Capitolato speciale d'Appalto, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 0,3 per mille (euro zero tre ogni mille) dell'importo contrattuale, con salvezza dell'eventuale maggior danno da ritardo.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui precedente al comma e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche nei seguenti casi di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori, rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna degli stessi, di cui all'art. 16 commi 2 e 3 del Capitolato Speciale d'Appalto;

b) nella ripresa dei lavori a seguito di un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripri-

stino di lavori non accettabili o danneggiati;

d) nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

La penale di cui alla lettera b) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui alla lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

3. Tutte le ipotesi di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al Responsabile del Procedimento da parte del Direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; tutte le penali di cui al presente articolo, saranno annotate dal Direttore Lavori nel Registro di Contabilità in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione che ne comporta l'applicazione e saranno contabilizzate in detrazione negli stati di avanzamento e, se del caso, dal conto finale anche mediante escussione della garanzia definitiva ove necessario.

4. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo netto contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore della predetta percentuale è fatta salva la facoltà risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto.

5. Resta fermo che l'applicazione delle penali non impedirà all'Amministrazione di procedere alla sospensione dei pagamenti, in acconto o a saldo, all'esecuzione d'ufficio e alla risoluzione del contrat-

to per colpa dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.

6. È fatto divieto all'Appaltatore di giustificare eventuale ritardo nell'ultimazione dei lavori e/o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, anche in via parziale, ad altre ditte e/o imprese e/o forniture se essa Impresa non abbia tempestivamente denunciato per iscritto all'Amministrazione il ritardo imputabile a dette ditte, imprese e fornitori.

7. Non è prevista la corresponsione di premi di accelerazione in caso di ultimazione dei lavori anticipata rispetto al termine contrattuale.

Art.12

Sospensioni o riprese dei lavori - Proroghe

1. Fermi e richiamati gli artt. 19, 20, 21 del Capitolato Speciale d'Appalto, sospensioni e proroghe dei lavori sono ammesse nei casi previsti dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale. La durata della sospensione è calcolata nel tempo fissato per l'esecuzione dei lavori esclusivamente nell'ipotesi in cui la stessa sia dovuta a cause imputabili all' Appaltatore.

2. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, a norma dell'art. 107, comma 5, del Codice dei contratti, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale previsto può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine fissato per l'ultimazione dei lavori

ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. In deroga, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui al citato articolo 18 del Capitolato Speciale di Appalto, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

4. La richiesta è presentata al Direttore di lavori, il quale la trasmette tempestivamente al Responsabile del Procedimento, corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al Responsabile del Procedimento questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

5. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il Responsabile del Procedimento può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del Responsabile del Procedimento.

6. La proroga del termine contrattuale è autorizzata con provvedimento dell'Amministrazione, sulla base del parere positivo del Responsabile del Procedimento.

7. Nei casi di cui al comma 2, i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 5 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni;

2. L'Appaltatore si obbliga altresì:

a. ad eseguire i lavori in oggetto a regola d'arte impiegando maestranze specializzate e materiali di prima qualità, pena dover provvedere, a proprie spese, alla loro sostituzione immediata;

b. ad ottemperare alle disposizioni sull'assunzione obbligatoria delle categorie protette di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68, e successive modifiche ed integrazioni;

c. a trasmettere copia della documentazione attestante gli avvenuti versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

d. a rispondere in via esclusiva, sia di notte che di giorno, della custodia dell'area di cantiere nonché di tutti gli oggetti e i materiali in essa contenuti, anche se appartenenti all'Amministrazione purché consegnati all'Appaltatore, sino alla data di ultimazione dei lavori e comunque fino all'effettiva riconsegna delle aree;

e. ad esporre nel cantiere, in modo da renderli visibili, i cartelli informativi recanti i dati relativi all'Appaltatore, alla Stazione appaltante, al Direttore dei lavori, all'importo del corrispettivo, alle date di stipula del contratto, di consegna dei lavori e di termine di ultimazione degli stessi;

f. a tenere indenne l'Amministrazione da ogni conseguenza, diretta e indiretta, che possa derivare per qualsiasi motivo dall'esecuzione dei lavori, dallo svolgimento delle relative attività e comunque dall'utilizzo degli spazi destinati ad aree di cantiere ed a manlevarla da ogni azione;

g. ad osservare e a far osservare, nell'esecuzione delle attività e dei lavori tutti oggetto del presente affidamento, tutte le norme, gli obblighi e le prescrizioni tecniche relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori, in particolare alle prescrizioni contenute nel D.Lgs n. 81 del 9.4.2008 e s.m.i., attuativo dell'art. 1 L n. 123 del 3.8.2007 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, visto altresì il capo 7 del Capitolato speciale d'appalto;

h. a coordinarsi con l'Amministrazione e per essa alla sua articolazione organizzativa Port Authority Security S.r.l. per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria di cui al D.M.154/2009, nelle aree portuali di giurisdizione dell'Amministrazione, sopportandone i relativi costi.

3. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e a carico dell'Appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrez-

zature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

5. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

6. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali;

7. l'appaltatore dovrà, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di

ultimazione lavori, produrre e trasmettere alla direzione Lavori gli elaborati di As-Built. Tutti gli elaborati dovranno essere redatti e consegnati in una copia in formato cartaceo timbrata e firmata e una copia su supporto informatico, in formato non editabile ed una in formato editabile, corredati di adeguata documentazione fotografica.

Art.14

Contabilità dei lavori

1. Ferma e richiamata la disciplina di cui alla parte 4 del Capitolato speciale di Appalto, la contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori proce-

de alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per gli eventuali lavori da liquidare su fattura e per le eventuali prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza, sono valutati in base all'importo previsto negli atti progettuali. Di questi si intende contabilizzabile e di conseguenza liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito delle opere in via di realizzazione.

Art.15

Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora l'Amministrazione, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore; sulla materia trovano applicazione le specifiche disposizioni di cui all'art. 43 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art.16

Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione - Certificato di collaudo

Ferma e richiamata la disciplina di cui alla parte 11 del Capitolato Speciale d'Appalto, il certificato di ultimazione lavori viene redatto entro giorni 10 dalla richiesta scritta dell'Appaltatore. Eventuali vizi e difformità di esecuzione dell'intervento rilevati e verbalizzati in sede di accertamento sommario dalla Direzione dei Lavori, senza pregiudizio di accertamenti successivi, saranno eliminati a spese dell'Appaltatore nel termine e nelle modalità prescritte dalla stessa Direzione Lavori, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno e l'applicazione delle penali per eventuale ritardo nel ripristino. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo, decorre il periodo di gratuita manutenzione a carico dell'Appaltatore.

Come meglio precisato nell'art. 61 del Capitolato Speciale d'appalto il certificato di collaudo è emesso entro il termine di mesi 6 (sei) dall'ultimazione dei lavori. Ad esso si applica la disciplina di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché del Titolo X in materia di collaudo, capi I e II del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale dell'Amministrazione per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate ovvero per le ulteriori operazioni.

Art.17

Anticipazione - Conto finale - Pagamento rata di saldo

1. Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 35 co.18 D.Lgs. n. 50/2016 in materia di anticipazione nella misura del 20% dell'importo del contratto.

2. A mente dell'art. 33 di cui al Capitolato Speciale di Appalto, il conto finale dei lavori verrà redatto entro giorni 60 (sessanta) dalla loro ultimazione, come certificata dal Direttore dei Lavori. Il conto finale è emesso, in ogni caso, subordinatamente al ricevimento da parte dell'Amministrazione degli elaborati As-Built che dovranno essere corredati da adeguata documentazione fotografica.

3. Come meglio specificato nell'art. 33, comma 8, del Capitolato Speciale, la rata di saldo, ove dovuta, sarà corrisposta entro giorni 90 (novanta) dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa prestazione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 comma 6 D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

4. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'appaltatore in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. dello stesso importo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Art. 18

Garanzie - Garanzia decennale postuma - Assicurazione Progettisti

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 41 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva di importo pari ad € 1.623.477,00 (unmilione seicentoventitremilaquattrocentosettanta-settevirgolazerozero) atteso il possesso della Certificazione di qualità per SE.GI. S.p.A. UNI EN ISO 9001:2015 n. GITI-120-QC rilasciato da GCERTI ITALY S.r.l.; n. 203232/E/0001/UK/ITN rilasciata da URS Italia; per Gruppo Schina Consorzio Stabile possesso di Certificazione per Laghetto Conglomerati S.r.l. UNI EN ISO 9001:2015 n. SC 20-4531 rilasciato da APAVE Certification Italia S.r.l.; Valle Romanella S.r.l. UNI EN ISO 9001:2015 n. SC 20-4532 rilasciato da APAVE Certification Italia S.r.l. per Progettazione Ambiente e Tecnologia - PAT S.r.l. UNI EN ISO 9001:2015 n. CR-827Q/003 rilasciato da PQC S.r.l.; per Acquatecno S.r.l. UNI EN ISO 9001:2015 n. IQ-0417-06 rilasciato da Dasa-Ragister S.p.a. a garanzia di quanto normativamente previsto, mediante garanzia fideiussoria n. 1883296 rilasciata da Elba Assicurazioni Ag. Assifidi Agency in Roma, in data 21.6.2022 autenticata nella firma da Notaio Macrì in Roma in data 21.6.2022. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo.

La garanzia è prestata a garanzia del pieno ed esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, del risarcimento dei

danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatto salvo il diritto al risarcimento per il maggior danno. L'Amministrazione potrà valersi della garanzia in tutte le ipotesi di cui all'art. 103, co.2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L'Amministrazione potrà richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte e in caso di inottemperanza effettuerà la reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa.

2. Ai sensi ed ai fini dell'art. 103 co. 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché dell'art. 42 del Capitolato Speciale d'appalto a garanzia dei rischi tutti derivanti e connessi dallo svolgimento dei lavori, anche ai fini della polizza CAR, l'Appaltatore ha prestato copertura assicurativa per danni di esecuzione per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione con polizza rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. Ag. Assifidi Agency in Roma in data 15.07.2022 n. 1890937 per i seguenti massimali Sez. A): Partita 1) euro 16.458.602,77; Partita 2) euro 1.000.000,00; Partita 3) euro 2.000.000,00 Sez. B) RCT: Massimale per sinistro euro 5.000.000,00.

L' Appaltatore dovrà conformarsi a tutto quanto previsto dal citato articolo del Capitolato Speciale d'Appalto, attenendosi in particolare alla definizione di "danni" e di "terzi" come meglio specificata nel citato articolo del Capitolato Speciale. Resta inteso che la copertura dovrà assicurare l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'emissione del certificato di collaudo. In particolare, l'Ammini-

		strazione avrà diritto di richiedere l'ampliamento e l'adeguamento
		delle garanzie assicurative qualora ritenesse insufficienti quelle esi-
		stenti. Qualora l'Appaltatore non provveda è in facoltà dell'Ammini-
		strazione provvedervi direttamente, addebitando le spese relative al-
		l'Impresa, che rimane responsabile per il periodo di parziale ed in-
		sufficiente copertura. Ove ciò non fosse possibile da parte dell'Am-
		ministrazione, il mancato adeguamento/ampliamento da parte del-
		l'Appaltatore entro giorni 30 dalla data di richiesta costituisce ina-
		dempimento contrattuale con conseguente facoltà per l'Amministra-
		zione di disporre la risoluzione con risarcimento del maggior danno.
		L'Appaltatore si obbliga per tutti i lavori previsti nel presente appalto
		a stipulare eventuali assicurazioni speciali che fossero richieste da
		particolari pericolosità di specifici lavori.
		È fatto obbligo all' Appaltatore di aggiornare le garanzie nonché la
		copertura assicurativa in conseguenza di variazione di prezzi con-
		trattuali e/o modifiche al contratto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n.
		50/2016 e s.m.i.
		Resta inteso che la garanzia assicurativa prestata dall'Appaltatore
		copre senza alcuna riserva anche i danni causati dagli eventuali
		subcontraenti e/o fornitori e/o subfornitori.
		Le garanzie di cui al presente articolo si intendono vincolate espres-
		samente a favore dell'Amministrazione e a copertura dell'intero pe-
		riodo dell'appalto fino al termine previsto per l'emissione del certifi-
		cato di collaudo.
		L'Appaltatore risponderà in via diretta ed esclusiva della regolarità

del pagamento del premio, restando inopponibili all'Amministrazione eventuali ritardi di pagamento.

Resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore qualora i danni arrecati dovessero superare i massimali assicurati, ferma l'inopponibilità all'Amministrazione di eventuali scoperti o franchigie previsti nelle suddette polizze.

3. Conformemente a quanto previsto dall'art. 103 co. 8 D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore ha depositato agli atti dell'Amministrazione il compromesso di polizza indennitaria decennale stipulata con Elba Assicurazioni S.p.A. Ag. Assifidi Agency in Roma n. 1890941 in data 15.7.2022, per la copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza dovrà prevedere il pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore dell'Amministrazione a semplice richiesta, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranò consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. È fatto altresì obbligo al raggruppamento stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di

euro.

4. Per l'RTP mandante sono state prodotte le polizze assicurative professionali come segue. Per Acquatecno S.r.l. polizza R.C. Professionisti Area Tecnica n. 2022/07/6278181, rilasciata da Italiana Assicurazioni S.p.a.; per Progettazione Ambiente e Tecnologie S.r.l., polizza R.C. Professionisti n. A121C510107-LB, RILASCIATA DA LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.

Art. 19

Divieto di cessione del contratto - Subappalto - Disciplina dei sub-contratti diversi dal subappalto.

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le attività e le prestazioni tutte che formano oggetto del presente contratto e risponde in via diretta ed esclusiva degli obblighi contrattuali assunti. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto sub articolo 106, comma 1, lettera d), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

2. Fermo e richiamato l'art. 52 del Capitolato Speciale d'Appalto, il subappalto potrà essere autorizzato all'Appaltatore ai sensi dell'art. 105 nonché del 31 co. 8 del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i. in conformità all'offerta presentata in gara ed accettata. L'Amministrazione non provvede direttamente al pagamento del subappaltatore e/o cottimista o prestatore dei servizi salvi i casi previsti dall'art. 105 co.13 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.

3. Il mancato rispetto della disciplina prevista dall'art 105 e dell'art. 31 co. 8 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. i. è causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. .

4. Per tutti i sub contratti che non costituiscono subappalto, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione affidata nonché, nel corso dell'esecuzione, eventuali modifiche sopravvenute.

5. Con riguardo ai subcontratti di cui al presente articolo, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. all'articolo 3, trovando piena e completa applicazione la disciplina di cui all'articolo 9 del presente contratto. Dovranno essere riportati i codici CIG e CUP di cui al presente contratto in ogni bonifico bancario o postale relativo alle transazioni finanziarie, conseguenza del presente intervento, con eventuali cottimisti e comunque subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente intervento. Resta espressamente inteso che l'Amministrazione è completamente e pienamente tenuta indenne e manlevata dall'Appaltatore da qualsivoglia domanda e/o azione, a qualsiasi titolo avanzata dai subcontraenti della filiera dell'Appaltatore stessa, per eventuale nullità dei subcontratti stessi come prevista dall'articolo 3, comma 9, della citata Legge.

Art.20

Risoluzione del contratto

1. Il presente contratto impegna le Parti dal momento della sottoscrizione. Ferma e richiamata la disciplina di cui all'art. 108 commi 1 e 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il contratto verrà risolto nei casi, nei

modi e nei termini di cui all'art. 59 del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché in tutti i casi previsti dal presente contratto.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con messa in mora di 15 giorni, mediante raccomandata inviata a mezzo pec, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92 comma 1, lettera e), del D.lgs. 81/08;

j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei

lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

k) ogni altra causa prevista dal capitolato speciale d'appalto.

2 L'Amministrazione risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. La risoluzione produce gli effetti di cui all'articolo 108, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. salvo il diritto dell'Amministrazione ad agire per il maggior danno.

La risoluzione comminata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 108 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., comporterà l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 110 del citato Decreto.

4. Nell'ipotesi di accertata violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di protezione dell'impiego e delle condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, anche per come delineate a mente del precedente articolo 8, lettera g), l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, fatte salve le conseguenze ulteriori previste dalle norme di Legge vigenti in materia.

Nelle suddette ipotesi l'Amministrazione si riserva ogni eventuale azione in ordine al risarcimento dei danni.

5. Il presente contratto potrà essere risolto, come previsto sub articolo 3, comma 9 bis, della Legge n.136/2010 e s.m.i., qualora le transazioni finanziarie, tutte concernenti e derivanti dal presente in-

carico, non siano effettuate mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Resta espressamente inteso che l'Appaltatore si obbliga a tenere indenne ed a manlevare l'Amministrazione da qualsivoglia domanda e/o azione svolta nei confronti dell'Amministrazione in dipendenza di tale nullità.

6. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione non compenserà le prestazioni non eseguite e potrà procedere all'esecuzione del contratto in danno dell'Appaltatore, con salvezza dell'azione di risarcimento del maggior danno.

Art. 21

Recesso

1. L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque tempo, nei modi e nei termini di cui all'articolo 109, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., previo il pagamento delle prestazioni già eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguito, calcolato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. Costituisce causa di recesso la sussistenza di una causa di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs n. 151/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, che vengono accertati successivamente alla stipula del contratto. In tal caso, l'Amministrazione potrà recedere dal presente contratto, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, e ferma la deroga del

comma 3 del D.lgs n. 159/2011 e s.m.i., fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente. In tale ipotesi trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 110 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i..

Art.22

Richiamo dei contratti e accordi collettivi - Disposizioni sulla manodopera - Obblighi previdenziali e assicurativi

1. Fermo e richiamato l'art.57 del Capitolato Speciale d'Appalto, visto l'art. 30 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è obbligato all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL applicando e gli accordi locali ed aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; è obbligata altresì ad applicare il CCNL e accordi medesimi anche dopo la scadenza, nelle more del rinnovo, e fino alla loro sostituzione;

b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica ed economica;

c) l'Appaltatore è responsabile in rapporto all'Amministrazione del-

l'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; l'eventuale mancata autorizzazione al subappalto non costituisce causa di esonerazione di responsabilità per l'Appaltatore e ciò senza pregiudizio alcuno degli altri diritti dell'Amministrazione;

d) l'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e dovrà esibire in qualsiasi momento a semplice richiesta le ricevute di pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto. In ipotesi di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva - DURC -, trova applicazione l'art. 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

3. L'Amministrazione potrà valersi ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i della garanzia definitiva di cui al precedente art. 10, per il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per inadempienze derivanti da inosservanza di contratti collettivi, norme di tutela dei lavoratori comunque presenti in cantiere e potrà richiedere la reintegrazione della garanzia a valere anche sui ratei del SAL.

4. Trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di manodopera.

5. È fatto obbligo all'Appaltatore di tenere indenne e manlevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'inosservanza di tali disposizioni.

6. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo potrà costituire causa di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di agire per il risarcimento dei danni.

7. L'Amministrazione, previa contestazione dell'inadempimento, si riserva comunque l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Art. 23

Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'Appaltatore conformemente a quanto previsto nella Parte 8 del Capitolato Speciale d'Appalto ha depositato presso l'Amministrazione:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., del quale assume ogni onere e obbligo;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla lettera a).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera a) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) for-

mano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 24

Condizioni di esecuzione - Conformità a standard sociali minimi

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 34 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., i materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità sottoscritta dalle Società costituenti il Raggruppamento ed allegate al presente contratto (All. **subb. "H", "I", "L", "M", "N", "O", "P"**).

2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione, della conformità ai predetti standard, l'Appaltatore è tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione ha ri-

chiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;

b) fornire, su richiesta dell'Amministrazione ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte dell'Amministrazione stessa;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione stessa, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura; dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione, che le clausole sono rispettate e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

3. Per le finalità di monitoraggio di cui al presente articolo, l'Amministrazione potrà chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012.

4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard

sociali di cui al presente articolo comporta l'applicazione della pena-
le nella misura di cui all'articolo 6, con riferimento a ciascuna singola
violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 25

Cessione del credito- Fusioni, trasferimenti e modifiche societarie

1. L'eventuale cessione di credito derivante dal contratto deve esse-
re preventivamente notificata dall'Appaltatore ed approvata dall'Am-
ministrazione. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 106, comma 13, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e della
Legge del 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario
sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'ap-
posito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in
originale o in copia autenticata, sia trasmesso all'amministrazione
prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal
Responsabile del Procedimento.

2. Resta espressamente inteso che il contratto di cessione del credi-
to ed i movimenti finanziari tutti relativi ai crediti ceduti soggiacciono
alla disciplina di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.,
con conseguente obbligo di utilizzo dei conti correnti dedicati e della
menzione dei codici CIG e CUP summenzionati, a pena della nullità
del relativo contratto di cessione.

3. Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ov-
vero della fisionomia giuridica dell'Appaltatore dovrà essere comuni-
cata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, all'Ammi-
nistrazione, la quale provvederà a prendere atto con specifico atto,

previa acquisizione della certificazione antimafia, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i.. Eventuali modifiche dell'assetto societario nonché degli amministratori, legali rappresentanti e Direttore tecnico dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione, ai fini ed ai sensi del D.lgs n. 159/2011 e s.m.i..

Art. 26

Obblighi ex Legge n. 136/2010 e s.m.i. - Subcontratti - Rapporti di filiera - Attività di verifica dell'Amministrazione - Clausola di manleva e garanzia.

1. Fermo e richiamato tutto quanto previsto dall'art. 45 del Capitolato speciale d'Appalto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge suddetta. È fatto obbligo all'Appaltatore di inserire e/o adeguare le clausole degli eventuali contratti di filiera, relativi all'intervento oggetto del presente contratto, a pena di nullità dei contratti stessi, inserendovi apposita clausola di assunzione dell'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsti ai sensi della citata Legge, a pena di nullità assoluta del relativo contratto.

2. Resta espressamente inteso che con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore garantisce e manleva l'Amministrazione per qualsivoglia pregiudizio derivi alla stessa in conseguenza del mancato inserimento nei contratti di filiera delle clausole di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. e della conseguente nullità dei contratti

di filiera dipendenti da tale omissione.

3. Fermo il divieto di cessione totale o parziale dell'intervento, l'Appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle attività oggetto dei contratti di filiera, quando abbiano in qualsivoglia modo interferenze ovvero dipendenza con gli interessi dell'Amministrazione ed, a tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto si obbliga a garantire e manlevare l'Amministrazione medesima da ogni pretesa e/o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività di filiera.

4. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto ed agire per il maggior danno.

5. Conformemente all'articolo 3, comma 4, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., per qualsiasi transazione finanziaria relativa al contratto in oggetto, e da esso derivante, l'Appaltatore, nei propri rapporti con i subcontraenti di filiera, dovrà ricorrere al bonifico bancario o postale, ovvero ad altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando il conto corrente dedicato con espressa menzione dei codici CIG e CUP sopra indicati, onde consentire all'Amministrazione l'attività di verifica.

6 Qualora l'Appaltatore abbia notizia dell'inadempimento da parte di qualsiasi subcontraente di filiera agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a mente dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ne darà immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma.

Al fine di consentire all'Amministrazione l'attività di verifica di cui all'articolo 3, comma 9, della citata Legge, l'Appaltatore si obbliga a consegnare alla stessa tempestivamente i contratti di filiera eventualmente stipulati.

Per i pagamenti in favore degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Istituzionali, ovvero riguardanti tributi e gestori e fornitori di pubblici servizi, valgono le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art.27

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, nel Capitolato Speciale di Appalto e negli atti di gara si fa rinvio alle Leggi ed ai regolamenti vigenti ed applicabili in materia.

Art.28

Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 29

Trattamento dei dati personali

L'Impresa (Fornitore) si impegna, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei Dati Personali,

ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR"), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e riservatezza dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti. L'Impresa (Fornitore) tratterà in via autonoma i dati personali raccolti in virtù delle attività e dei servizi erogati per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto (di seguito "Contratto"). L'Impresa (Fornitore), in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumerà, pertanto, la qualifica di "Titolare" autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia nei confronti dell'Ente che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

In particolare, l'Impresa (Fornitore):

- garantisce di manlevare e tenere indenne l'Ente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;

- conferma ed è in grado di dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza per proteggere i Dati Personali, ivi comprese le predette misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale, dei Dati Personali.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE - 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. 15-22 del citato regolamento.

Art. 30

Comunicazioni

Le Parti convengono che tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente per iscritto mediante nota trasmessa all'indirizzo PEC dichiarato e specificamente:

Appaltatore: segispa@legalmail.it

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale:

protocollo@portidiroma.legalmailpa.it.

Qualsiasi comunicazione dell'Amministrazione e per essa del Direttore dei Lavori si considera effettuata personalmente al legale rappresentante dell'Impresa.

Art. 31

Foro esclusivo - Esclusione competenza arbitrale - Collegio Consul-

tivo Tecnico

1. Ferma a richiamata la disciplina di cui al capo 10 del Capitolato Speciale di Appalto in materia di composizione delle controversie derivanti dall'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, per le eventuali controversie che dovessero sorgere

		e da attribuirsi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, il foro competente
		sarà in via esclusiva quello di Civitavecchia. È esclusa la competenza arbitrale.
		2. Conformemente a quanto previsto dall'art. 6 D.L. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, le Parti si obbligano alla nomina del Collegio Consultivo Tecnico, in linea con quanto disposto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - MIMS - con Decreto n. 12 del 17.01.2022 pubblicato nella G.U.R.I. n. 55 del 07.03.2022, recante "Adozione delle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico", con la finalità preventiva di risoluzione di tutte le controversie e le dispute che possano rallentare o compromettere l'iter realizzativo dell'opera o comunque influire sulla regolare esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve.
		3. Resta espressamente esclusa la funzione di collegio arbitrale del Collegio Consultivo Tecnico.
		Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole del presente Contratto:
		Art.2; art.3; art.4; art.6; art.7; art.8; art.10; art.11; art.12; art.13; art.14; art.15; art.16; art.17; art.18; art. 19; art. 20; art.21; art. 22; art. 23; art. 24; art. 26; art. 28; art. 29; art. 31 .
		Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore 11 e 40

minuti.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato da me
Notaio consta questo atto di cinquantesei pagine intere e di parte
della cinquantasettesima.

Informazioni File

Nome: 49originale.pdf.p7m.p7m

Identificativo: 45184695

Tipologia: Atto Informatico

Dimensione: 255,6 KB

Elenco firmatari:

Firmato da notaio: GIUSEPPE CAPPARELLA

Firmato da:

PINO MUSOLINO-

Firmato da:

GIANCARLO CHICCHIANI-

Copia conforme di originale informatico conservato presso la struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato di cui all'art. 62-bis Legge 16 febbraio 1913 n. 89.

12 dicembre 2022